



MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE LEVA, SOTTUFFICIALI E TRUPPA

Ufficio Reclutamento

N. 350090/22 di prot.

Roma, 23 aprile 1943-XXI

OGGETTO : Universitari, laureati delle facoltà di medicina-chirurgia, farmacia e veterinaria.

*Ai comandi superiori FF. AA.
al comando truppe del Montenegro
ai comandi d'armata
ai comandi FF. AA. Sicilia e Sardegna
ai comandi di corpo d'armata
ai comandi di difesa territoriale
alle direzioni di sanità militare
ai comandi di distretto militare*

e, per conoscenza:

*al ministero dell'educazione nazionale
— direzione generale dell'ordine universitario
al partito nazionale fascista - segr. G.U.F.
al comando supremo
allo stato maggiore R. esercito
— ufficio mobilitazione
— ufficio addestramento*

CAPO I.

CONGEDAMENTO DI UNIVERSITARI DELLE FACOLTA' DI MEDICINA-CHIRURGIA FARMACIA E VETERINARIA

1. — Allo scopo di assicurare, in relazione alle inderogabili esigenze dei servizi sanitari e veterinari civili e militari della Nazione, la continuazione del normale gettito annuo degli abilitati all'esercizio delle professioni di medico, farmacista, veterinario, questo Ministero determina che siano lasciati o collocati in congedo (provvisorio o illimitato), fino al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, tutti i militari — ufficiali (compresi quelli di prima nomina), sottufficiali e truppa — delle classi 1922 e più anziane — ovunque dislocati, che risultino iscritti al 2°, 3°, 4°, 5° e 6° corso di medicina-chirurgia o al 2°, 3° e 4° corso delle facoltà di farmacia o veterinaria dell'anno accademico 1942-43.

Il provvedimento, che dovrà avere immediata esecuzione, viene eccezionalmente esteso ai fuori corso delle suddette facoltà, iscritti come tali, senza interruzione, negli anni accademici 1938-39, 1939-40, 1940-41, purchè essi si siano trovati in tale posizione scolastica in seguito a chiamata o richiamo alle armi.

CAPO II.

ESCLUSIONE DAL PROVVEDIMENTO

2. — Sono esclusi dal presente provvedimento i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) a qualunque corso accademico risultino iscritti:

- a) — che non abbiano all'atto della presentazione alle armi, per chiamata o per richiamo, sostenuto con esito favorevole almeno tre esami del primo anno della facoltà nella quale sono iscritti;
- b) — che siano già provvisti di altro titolo accademico;
- c) — che abbiano ottenuto il passaggio da altra facoltà a quella di medicina, farmacia o veterinaria posteriormente alla loro presentazione alle armi per chiamata o per richiamo;
- d) — che siano stati privati del beneficio della prestazione del servizio nella sede dell'università di iscrizione per gravi infrazioni disciplinari o per cattiva condotta morale o politica o penale, o per non aver sostenuto con esito favorevole al termine dell'anno accademico tutti gli esami fondamentali del corso seguito.

CAPO III.

VARIAZIONI MATRICOLARI

3. — Per il ricollocamento in congedo (illimitato o provvisorio) dei militari sopraindicati gli enti che li hanno in forza iscriveranno nei documenti matricolari la seguente variazione: « Ricollocato in congedo (illimitato o provvisorio) a norma della circolare (citare la presente) li . . . ». Contemporaneamente i detti enti trasmetteranno i documenti matricolari ai distretti ai quali i giovani appartengono.

CAPO IV.
COMPITI DEI DISTRETTI

4. — I comandi dei distretti militari:

a) — **impianteranno** apposita rubrica intestata: « Universitari delle facoltà di medicina-chirurgia, farmacia e veterinaria » nella quale saranno indicate le complete generalità degli interessati (paternità, data di nascita, classe di appartenenza), l'università, l'anno accademico cui sono iscritti e la residenza (via e numero dell'abitazione);

b) — **avvertiranno** i detti giovani che dovranno produrre, non più tardi del 31 dicembre di ciascun anno, il certificato indicato nel successivo n.7;

c) — **segnaleranno** subito a questo Ministero i nominativi degli ufficiali che alla data sopracitata non avranno prodotto il detto documento. La segnalazione sarà diretta a:

— direzione generale reclutamento disciplina e matricola ufficiali — per quelli in servizio di prima nomina

— reparto autonomo movimento ufficiali — per gli altri;

d) — **precetteranno**, senz'altro, per la immediata incorporazione i sottufficiali e militari di truppa che alla data sopracitata non avranno prodotto il detto documento, nonchè quegli altri che fossero incorsi in una delle mancanze o reati previsti dalla lett. d) del precedente n. 2 del Capo II.

Detti giovani dovranno essere restituiti ai corpi di provenienza e, ove abbiano prestato almeno tre mesi di servizio, considerati disponibili per qualsiasi impiego. Quelli che non abbiano prestato un precedente servizio saranno assegnati in base alle tabelle inviate a ciascun distretto, in occasione della chiamata alle armi dell'ultimo contingente di leva.

CAPO V.
REVISIONI

5. — **I corpi**, nel procedere al ricollocamento in congedo dei propri dipendenti in conformità delle presenti disposizioni, riesamineranno anche le singole posizioni di coloro che si trovano in licenza straordinaria, a senso della circ. n. 01/73250/250.242 in data 18 ottobre 1942, per revocarla **subito** a quelli che l'avessero ottenuta in contrasto alle disposizioni contenute nel Capo II della presente circolare.

CAPO VI.
CONTROLLI

6. — **I distretti**, ricevuti i documenti matricolari dai corpi, controlleranno tutte le posizioni degli universitari in questione, compresi quelli già collocati in congedo per effetto di precedenti disposizioni, richiamando alle armi coloro che fossero stati eventualmente ricollocati in congedo pur essendo compresi in uno dei casi di esclusione previsti dal Capo II della presente circolare.

CAPO VII.
DOCUMENTAZIONE DEGLI ESAMI SUPERATI

7. — Fino al conseguimento dell'abilitazione dell'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa indicati nel precedente Capo I dovranno far pervenire al distretto militare da cui dipendono:

— entro il 31 dicembre di ogni anno, un certificato rilasciato dalle università, attestante che essi hanno sostenuto con esito favorevole tutti gli esami fondamentali dell'anno accademico cui sono iscritti o l'esame di laurea,

— entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello del conseguimento della laurea, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Con la presente circolare restano abrogate le disposizioni emanate con le circ. 0173250/250.242 e 4086/A/20 del 18 ottobre 1942, 350090/22 dell'11 febbraio u. s. e tutte le altre disposizioni esistenti in materia.

IL SOTTOSCRITTO DI STATO

